

1557  
i.wf



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO RIFIUTI E  
BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO INDUSTRIALE,  
VIGILANZA AMBIENTALE



Consiglio Regionale della  
Puglia  
N. 2020004783  
24/02/2020 12.31  
450x500  
Sezione Informatica e  
Telematica

ENTRATA

Al sig. Presidente del Consiglio

Mario Loizzo

[loizzo.mario@consiglio.puglia.it](mailto:loizzo.mario@consiglio.puglia.it)

Anna Rita Delgiudice

[delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it](mailto:delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it)

Al Consigliere Regionale

Renato Perrini

**Oggetto: RISPOSTA all'interrogazione n.1557.** Cava di calcare sita in località "Mater Gratiae" nel Comune di Statte (TA) - esercente: Arcelor Mittal Italia s.p.a. (ex ILVA s.p.a in A.s. ) – riscontro interrogazione del consigliere regionale Renato Perrini

Si premette quanto segue:

Il Servizio Regionale Attività Estrattive, a valle del rilascio da parte del Comune di Statte del provvedimento di VIA in conseguenza a quanto disposto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2879/2017, con Determina Dirigenziale n. 281 del 19/11/2018, ha rilasciato alla Arcelor Mittal Italia s.p.a. (società subentrante ad ILVA s.p.a. in a.s.) l'autorizzazione di carattere puramente minerario al trasferimento, proroga ed ampliamento dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava di calcare sita in località "Mater Gratiae", già in esercizio in regime transitorio ex art.35 l.r. n.37/1985 e giusto Decreto dell'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato n. 8/MIN/1990.

Si precisa che la citata Determina Dirigenziale n. 281/2018 e i provvedimenti conseguenti di trasferimento alla subentrante Arcelor Mittal, sono provvedimenti di carattere minerario, che, una volta verificata a rispondenza del progetto alle norme generali di coltivazione del giacimento calcareo, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, non possono che prendere atto del progetto di coltivazione e recupero così come definito nell'ambito del procedimento AIA e VIA.

La citata determina si identifica peraltro quale atto dovuto anche alla luce del fatto che la Società ILVA s.p.a. in a.s., a valle del **provvedimento VIA del Comune di Statte** e in attesa del provvedimento minerario, con ricorso notificato in data 05.11.2018, aveva adito il T.A.R. al fine di accertare il silenzio assenso eventualmente formatosi e, in subordine, l'illegittimità del silenzio rifiuto e conseguente condanna della Regione alla conclusione del procedimento.

Comune di

VIGILANZA AMBIENTALE  
RISCHIO INDUSTRIALE, AMBIENTE,  
QUALITÀ DELL'AMBIENTE - CICLO RIFIUTI



Al sig. Presidente del Consiglio

Maria Lorenza

Comune di

Ann. Rita Del Giudice

via

Al Com. del Sig. R. Lorenza

Comune di

Il presente documento è relativo all'iter di autorizzazione n. 1557/2014, con il quale si è proceduto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di

Il presente documento segue

Il presente documento è relativo all'iter di autorizzazione n. 1557/2014, con il quale si è proceduto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di

Il presente documento è relativo all'iter di autorizzazione n. 1557/2014, con il quale si è proceduto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di

Il presente documento è relativo all'iter di autorizzazione n. 1557/2014, con il quale si è proceduto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di

In merito alla richiesta, contenuta nell'interrogazione, tesa a conoscere *"se la Giunta Regionale intende adottare le misure necessarie per fermare le attività che prevedono l'impiego di residui della lavorazioni dello stabilimento, non più riutilizzabili o trattabili per ricavarne materiale e/o energia, costituiti principalmente da scorie di acciaieria e di altoforno, nonché la revoca delle determine regionali che autorizzavano la coltivazione della cava in questione e la relativa chiusura della cava con relativa bonifica dell'area."*, si fa presente che:

- l'attività industriale svolta nello stabilimento ex Ilva di Taranto, in quanto rientrante nella classificazione di cui al punto 3 *"Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio"* dell'Allegato XII della parte II del D.L.vo 152/2006 smi., è soggetta all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, con Decreto n. 450 del 04.08.2011, ha autorizzato l'esercizio dell'impianto in questione, approvando, tra l'altro, il progetto di recupero della cava attraverso *"Attività di recupero ambientale [R10]"* e *"Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [RS]"*;
- il progetto di recupero della cava approvato nell'ambito del procedimento A.I.A. di cui al Decreto n. 450 del 04.08.2011, dispone che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza almeno semestrale all'Autorità Competente;
- in tal senso, la citata Determina regionale n. 281/2018, al punto 3, rimanda necessariamente a quanto disposto del Decreto n. 450/2011 in merito alle opere di recupero di che trattasi, prendendo atto che la vigilanza sulle attività di recupero mediante utilizzo delle scorie dell'acciaieria è di competenza dell' ISPRA.

  
**L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente**  
**Gianni Stea**